



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FIORONI, BUBBICO, SANGALLI, GRANAIOLA, ARMATO, GARRAFFA, TOMASELLI, FERRANTE, AGOSTINI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, DE SENA, BIONDELLI, ANDRIA, BARBOLINI, BASSOLI, BIANCO, BLAZINA, BOSONE, CHIURAZZI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, INCOSTANTE, LEDDI, MERCATALI, MONGIELLO, PERTOLDI, PROCACCI, RUSCONI, SCANU, SOLIANI, STRADIOTTO, TEDESCO, VIMERCATI e VITALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2011

Misure per il sostegno ai servizi commerciali primari di vicinato

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dalla constatazione che ben il 62 per cento degli 8100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari. È l'effetto desertificazione che lascia circa 5000 comuni senza servizi primari, rendendo ad esempio difficile, se non impossibile, trovare anche pane, latte, carne da acquistare senza spostarsi di chilometri dalla propria abitazione.

Si tratta di centri abitati, spesso con grandi tradizioni storiche e vecchi di secoli, che manifestano i sintomi del «disagio insediativo», nonostante l'alta funzione della gestione del territorio; c'è stato un effetto velocizzazione nel fenomeno di chiusura e abbandono delle attività alimentari (-7 per cento, 8 per cento nell'ultimo biennio) che è diventato allarmante: da qui al 2015 potremmo contare poco più di 3000 panetterie e 2500 drogherie con il rischio concreto di vedere circa 2 mila comuni trasformati in città fantasma.

Ne deriva un danno ingente alle attività economiche di filiera che restano senza vetrine nel paese del primato dei prodotti tipici.

Per scongiurare questo pericolo occorre pensare a misure speciali ed in particolare ad agevolazioni fiscali agli esercizi commerciali che svolgono attività primaria: estensione del regime forfetario semplificato, aliquota unica al 20 per cento, abbattimento della tariffa rifiuti del 50 per cento, riduzione al 10 per cento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su luce, gas e rifiuti, agevolazioni sull'imposta comunale immobili (ICI).

Il tutto per favorire processi virtuosi di integrazione delle filiere locali.

Ma anche la presenza dei «negozi storici» che vendono beni alimentari nell'ambito delle aree di pregio delle grandi città e dei

piccoli comuni è messa a repentaglio. Intervengono in questo senso oltre che la concorrenza dei grandi esercizi della distribuzione organizzata, anche altri fattori di natura economico-fiscale. L'indice di mortalità di dette imprese, infatti, è in continuo aumento a causa di una pressione fiscale soffocante e di una costante lievitazione dei canoni di locazione che gravano su queste piccole realtà. Il ruolo e la funzione di tali negozi alimentari situati nei centri storici, nelle comunità montane e nelle zone rurali è da considerarsi primaria per il fondamentale servizio che rendono ai cittadini. La disciplina di seguito prevista ha come finalità la tutela e la salvaguardia di quello che è da considerarsi come un patrimonio dei centri storici italiani che deve avvenire attraverso il sostegno economico da parte dello Stato e degli enti locali.

Con lo scopo, quindi, di aiutare tali imprese a diventare maggiormente concorrenziali nei confronti delle più grandi realtà, d'incentivare l'imprenditoria giovanile nel settore e di tutelare la sopravvivenza di queste piccole attività, si propongono una serie d'interventi di natura fiscale.

Con l'articolo 1 si definiscono le finalità e l'ambito di intervento del provvedimento. Con l'articolo 2, si definiscono misure di semplificazione per l'ammissione dei piccoli esercizi commerciali al regime di contabilità semplificata e per l'alleggerimento della pressione fiscale nazionale sui «negozi alimentari» di vicinato, attraverso una serie di adeguamenti del regime cosiddetto dei «minimi». La modifica del regime nasce da una considerazione di base risultante dal fatto che tale disciplina crea una sperequazione di trattamento tra i piccoli soggetti economici. Considerando la soglia dei ricavi, nella loro definizione «classica», come una

condizione necessaria per l'accesso al regime, le piccole attività commerciali, ed in particolare quelle di vicinato alimentari, sono ingiustamente penalizzate rispetto ad altre attività. Infatti a differenza di altre piccole attività anche di carattere artigianale, nell'ambito di un'attività di compravendita di beni alimentari, sui quali si applica in seguito un basso ricarico, il volume dei ricavi ragguagliati ad anno risulta essere notevolmente alto rispetto al reddito poi prodotto e del tutto inadeguato alla soglia dei ricavi definita per i minimi che non considera le spese sostenute per l'acquisto delle merci. Con il sistema in vigore, infatti, gli esercizi di vicinato alimentari, già in difficoltà per la forte concorrenza della distribuzione organizzata per quanto riguarda l'applicazione dei margini di ricavo, sono, nella maggior parte dei casi, impossibilitati ad usufruire della disciplina fiscale agevolativa di cui necessitano. Si è, quindi, ritenuto necessario modificare in questo senso la disciplina dei «minimi» considerando il volume dei ricavi, per gli esercizi di vicinato alimentari, al netto delle spese corrisposte al fornitore. Nell'ambito della modifica a tale regime si ritiene anche importante la previsione di un rialzo proporzionale dei limiti per le soglie di ricavo e d'investimento attualmente previsti, considerando tali limiti troppo bassi per racchiudere l'intera categoria.

Con l'articolo 3 si prevedono una serie di agevolazioni fiscali per il sostegno all'imprenditoria nel settore per cui si è pensato di avvantaggiare l'investimento o l'ingresso in un'attività di commercio alimentare di vicinato prolungando i tempi di agevolazione fiscale forfetaria al 10 per cento, previsto per le nuove iniziative imprenditoriali o di

lavoro autonomo, fino a 5 anni, anziché 3, fornendo, quindi, un importante incentivo all'iniziativa locale.

Come detto precedentemente uno dei fattori che più grava sulla sfavorevole condizione economica dei negozi di vicinato è l'elevato costo dei canoni di locazione dovuto al fatto che la maggior parte di questi esercizi si trova nei centri storici e nelle aree di pregio delle città e dei comuni. A tal proposito la disciplina in questione propone un abbattimento del 50 per cento dell'ICI ai contribuenti che danno in affitto i propri immobili ad esercenti negozi di vicinato. L'intenzione, con questo provvedimento, è quella di stimolare i proprietari alla locazione, perché più conveniente, nei confronti di tali esercizi con una conseguente proporzionale diminuzione dei canoni di locazione che gravano sull'attività dato il risparmio d'imposta.

Per quanto concerne altre imposte locali si è proposto una riduzione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sulla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ed, infine, sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) interni e della Tariffa igiene ambientale (TIA) per i negozi alimentari di vicinato.

In ultimo, considerata l'ormai sempre più ingente presenza di grandi realtà distributive anche all'interno dei centri storici dei comuni, si propone una riduzione dell'aliquota IVA al 10 per cento per quanto concerne i servizi, considerati essenziali, di fornitura di energia elettrica e gas per le imprese di vicinato.

L'articolo 4, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La tutela e la salvaguardia dei servizi commerciali primari di vicinato, per tali intendendo i servizi inerenti la distribuzione e la commercializzazione diffusa e capillare sul territorio, in particolare nei piccoli comuni ed in specifici ambiti urbani, dei prodotti alimentari di prima necessità, è dichiarata obiettivo di preminente interesse nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge reca disposizioni finalizzate alla concessione di agevolazioni fiscali a favore degli esercizi commerciali primari di vicinato.

Art. 2.

(Adeguamento del regime dei minimi)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 96:

1) all'alinea, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, imprese familiari e i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

2) alla lettera a), numero 1), le parole: «non superiori a 30.000 euro» sono sostituite in: «non superiori a 50.000 euro»;

3) alla lettera b), le parole: «superiore a 15.000 euro» sono sostituite in: «superiore a 30.000 euro»;

b) dopo il comma 96 è inserito il seguente:

«96-bis. Ai fini del calcolo dei ricavi di cui alla lettera a), numero 1), del precedente comma per gli esercizi di vicinato, che prestano servizi commerciali primari, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 si applica quanto previsto dall'articolo 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

2. All'articolo 18, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «anche su supporti audiovideomagnetici,» sono aggiunte le seguenti: «per gli esercizi di vicinato, che prestano servizi commerciali primari, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,»

Art. 3.

(Agevolazioni fiscali)

1. Alla Tabella A, parte III, numero 103), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole: «comprese le imprese poligrafiche» sono aggiunte: «, gli esercizi di vicinato che prestano servizi commerciali primari».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. Per tutelare e salvaguardare la presenza nei centri storici, nelle zone rurali e nelle comunità montane degli esercizi di vicinato che prestano servizi commerciali primari, la deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a decorrere dall'anno d'imposta 2010, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili, in misura non inferiore al 2 per mille e non superiore al 3,5 per mille, per i soggetti passivi che registrino regolare contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978,

n. 392, agli esercenti attività di vicinato che prestano servizi commerciali primari previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.»;

3. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Per le fattispecie pubblicitarie, di cui al comma 1, relative agli esercizi di vicinato, che prestano servizi commerciali primari, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 si applica una tariffa pari al 50 per cento di quella ivi prevista.»;

b) all'articolo 44, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Per le occupazioni realizzate da esercizi di vicinato che prestano servizi commerciali primari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nei Comuni di classe III, IV e V, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta del 50 per cento.»;

c) all'articolo 62, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli esercizi di vicinato che prestano servizi commerciali primari previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 la tassa è dovuta nella misura del 50 per cento.»;

4. All'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni nella misura del 50 per cento per gli esercizi di vicinato che prestano servizi commerciali primari previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.».

5. All'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i soggetti, che prestano servizi commerciali primari, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114 che si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui al comma 1, il pagamento dell'imposta sostitutiva è previsto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi.».

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 2 a 4.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A decorrere dall'anno 2011:

a) le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione. Per i dirigenti delle pubbliche amministra-

zioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva;

b) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

c) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale; d) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

3. Dall'attuazione del comma 2, devono derivare risparmi non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

4. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 3, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.